



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO: "NORME TRANSITORIE PER LA GESTIONE
DEL PERSONALE DIRIGENZIALE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Collegli Segretari di Stato,
Onorevoli Consiglieri,

il presente decreto delegato introduce norme transitorie relative alla gestione della dirigenza pubblica, nell'attesa di una revisione organica della disciplina di settore.

Le disposizioni si pongono l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze organizzative, gestionali e di valorizzazione professionale, garantendo al contempo la continuità amministrativa e la flessibilità nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali.

L'articolo 1 chiarisce le finalità del decreto delegato che includono l'introduzione di una maggiore flessibilità nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali nel Settore Pubblico Allargato, con un allineamento normativo rispetto alle vigenti previsioni normative in materia di conferimento degli incarichi in favore della dirigenza medica, la valorizzazione dei dirigenti con lunga esperienza e che abbiano raggiunto il limite massimo di durata continuativa del servizio sulla stessa posizione, la possibilità di prorogare temporaneamente incarichi apicali in attesa di processi di riorganizzazione nonché l'adeguamento della retribuzione per la posizione dirigenziale dell'Ufficio Segreteria Istituzionale in considerazione delle nuove funzioni implementate in capo a detta Unità Organizzativa (UO). L'articolo 2 modifica l'articolo 7 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94, introducendo nuove disposizioni per la gestione del personale dirigenziale e stabilendo come, in caso di positiva valutazione amministrativo-gestionale, il Dirigente, oltre a poter essere rinnovato sulla medesima posizione - fattispecie questa che, sino ad ora, risultava essere l'unica prevista - possa, altresì, essere incaricato su una dirigenza vacante di pari o maggiore rilievo gestionale ed economico.

La legittima aspettativa del Dirigente positivamente valutato ad essere eventualmente riassegnato su altra posizione dirigenziale vacante non si estende alle posizioni cosiddette "fuori parametro", in ragione dell'ampia discrezionalità ragionevolmente riconosciuta in capo all'Esecutivo nel conferimento di incarichi dirigenziali assolutamente apicali e strategici.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Il decreto delegato prevede, poi, che possa essere conferito al Dirigente positivamente valutato un incarico di rilievo gestionale ed economico inferiore, qualora sussista il suo consenso.

Inoltre, il Dirigente "fuori parametro" positivamente valutato che non possa essere ulteriormente rinnovato nella medesima posizione in ragione del raggiungimento del termine massimo stabilito dalla normativa in materia di durata continuativa degli incarichi dirigenziali soggetti all'obbligo di rotazione, potrà essere incaricato su posizione inferiore, anche senza il suo con-senso. Ciò in quanto si è ritenuto che il riconoscimento ex lege di una legittima aspettativa alla conservazione dello stato di Dirigente "fuori parametro" oltre al periodo di durata massima dell'incarico in relazione al quale tale termine fosse maturato, non risultasse, quantunque in presenza di positiva valutazione della performance, coerente con la summenzionata maggiore discrezionalità dell'Esecutivo nella gestione delle posizioni dirigenziali apicali e strategiche.

L'articolo 2 specifica che i Direttori di Dipartimento siano esclusi dall'applicazione delle novelle introdotte dal decreto delegato in ragione del loro regime speciale conseguente allo stretto rapporto fiduciario fra gli stessi, da una parte, ed il Segretario di Stato di riferimento ed il Go-verno, dall'altra.

L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria per il distacco amministrativo presso le Segreterie di Stato di ex-Dirigenti che abbiano ricoperto incarico dirigenziale con valutazione positiva ma che non possano essere ulteriormente rinnovati a causa della maturazione del periodo massimo stabilito per gli incarichi a rotazione né essere nominati su altre posizioni dirigenziali vacanti. A questi ex-Dirigenti viene riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa in caso di assegnazione dirigenziale in staff in via esclusiva, purché il distacco sia disposto senza interruzioni.

L'articolo 4 introduce una modifica alla Legge n.188/2011, prevedendo che il periodo massimo di durata continuativa di incarichi dirigenziali, pari a nove anni, possa essere prorogato di un ulteriore anno qualora siano in corso processi di riorganizzazione che coinvolgano le posizioni dirigenziali interessate.

L'articolo 5 adegua il parametro retributivo della posizione dirigenziale relativa all'Ufficio Segreteria Istituzionale, passando dal Parametro 2 al Parametro 3, in considerazione dell'aumento di complessità e funzioni attribuite a tale UO la quale, ai sensi del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.10, ha assorbito l'UO Ufficio Segreteria Esecutiva del



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Congresso di Stato e la Sezione Studi Legislativi precedentemente inserita nell'UO Advocatura dello Stato.

Il decreto delegato, pur essendo adottato in una fase di transizione normativa, si colloca pienamente nel solco degli indirizzi politici contenuti nel Programma di Governo della corrente XXXI Legislatura che individuano quale obiettivo essenziale e di rilievo proprio la costituzione di una classe dirigenziale pubblica maggiormente stabile e formata sulla quale investire in termini di professionalizzazione ed implementazione dell'esperienza manageriale e tecnico-amministrativa; ciò anche in vista delle importanti sfide legate all'associazione della Repubblica all'Unione Europea.

L'intervento, inoltre, cogliendo le sollecitazioni provenienti dagli stessi Dirigenti, è mirato a garantire il funzionamento ottimale della dirigenza pubblica, rispondendo alle esigenze di flessibilità e valorizzazione delle professionalità esistenti nonché alle necessità derivanti dai processi di riorganizzazione e di revisione strutturale.

IL SEGRETARIO DI STATO

Andrea Belluzzi

